SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 15 febbraio 2022** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della transizione ecologica

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 28 dicembre 2021.

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al decreto medesimo, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del *bis* (2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del *bis* (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI);

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di *bis* (2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) È aggiunto il seguente punto 45:

«45	Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.	Scade il 21 luglio 2028.».

b) È aggiunto il seguente punto 46:

«46	Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.	Scade il 1° gennaio 2024.».

c) È aggiunto il seguente punto 47:

«47	Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.	Scade il 21 luglio 2028.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2021

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 93

22A01037

DECRETO 11 gennaio 2022.

Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione» e, in particolare, l'art. 31-*quinquies*, che, nell'introdurre misure di semplificazione per il sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifera, apporta modificazioni all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, aggiungendo il comma 16-*bis*, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'art. 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'art. 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere»;

Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e, in particolare, il Considerando n. 32, volto a chiarire che la nuova disciplina comunitaria sostituisce la decisione 68/416 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi alla tenuta di scorte d'obbligo in altri Paesi della Comunità;

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, recante «Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974»;

Considerato che l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia è da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (nel seguito «AIE»);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi»;

Considerato che gli articoli 5, comma 5, e 9, comma 7, del decreto legislativo n. 249/2012 dispongono limitazioni alla tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in altri Stati membri dell'Unione europea;

Considerato che l'art. 7 del decreto legislativo n. 249/2012 attribuisce ad Acquirente unico S.p.a. le attività e le funzioni di Organismo centrale di stoccaggio italiano (nel seguito: OCSIT»);

Considerato che l'art. 8, comma 1 lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 31 dicembre n. 249/2012 consente ai soggetti destinatari di un obbligo di scorta di delegare tali obblighi anche ad Organismi centrali di stoccaggio (OCS) di altri Stati membri dell'Unione europea o ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibile nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dall'OCSIT per conto del Ministero della transizione ecologica, sia dagli organi competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE;

Considerato che l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo n. 249/2012 specifica che tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 del medesimo decreto legislativo, il Ministero della transizione ecologica e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero della transizione ecologica in collaborazione con l'OCSIT e presenti sul sito del Ministero della transizione ecologica e dell'OCSIT;

Considerato che l'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012 demanda al Ministero della transizione ecologica il compito di provvedere all'adeguamento delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva 2009/119/CE e degli atti conseguenti;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014» e, in particolare, l'art. 25, che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite ad OCSIT;

Considerato il perdurare di situazioni di mercato dei prodotti petroliferi che vede la presenza di operatori che senza le adeguate disponibilità economiche e logistiche operano per brevi periodi, lasciando poi insoluti i pagamenti degli oneri delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi a favore di OCSIT, con conseguente socializzazione degli stessi oneri sui soggetti obbligati che operano correttamente nel mercato;

Ritenuto necessario conferire ad OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 249/2012 di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT pur prevedendo la facoltà di esonerare dall'obbligo del rilascio della garanzia le società di notoria solvibilità a giudizio di OCSIT stesso;

Ritenuto altresì necessario procedere a una semplificazione e digitalizzazione delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Garanzia a copertura del mancato versamento del contributo OCSIT

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT, al fine di assicurare il versamento del contributo di cui all'art. 7, comma 5 del medesimo decreto.

2. La garanzia è rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nelle modalità indicate dall'OCSIT sul proprio sito internet all'indirizzo http://www.ocsit.it/. Il soggetto obbligato che non rilasci la garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di OCSIT non può operare sulla piattaforma «iSISEN - Scorte *oil*» ed è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

3. È fatta salva la possibilità, per il soggetto obbligato, di richiedere la sostituzione del deposito cauzionale con idonea fideiussione. In caso di accettazione della richiesta, OCSIT restituisce al soggetto obbligato la somma versata a titolo di deposito cauzionale infruttifero al momento della consegna della fideiussione ad OCSIT medesimo.

4. L'OCSIT ha facoltà di esonerare dall'obbligo del rilascio della garanzia le società di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione e, in tal caso, la garanzia deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

5. La notoria solvibilità di cui al comma 4 è valutata dall'OCSIT sulla base di parametri oggettivi definiti e resi noti agli operatori sul sito web dell'OCSIT anticipatamente alla richiesta di cui al comma 1. A tal fine, possono essere mutuati parametri oggettivi di notoria solvibilità definiti da altre amministrazioni dello Stato per finalità similari.

Art. 2.

Elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche

1. Nel decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è determinato l'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche per l'anno scorta di riferimento con l'indicazione del livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche da detenere da parte dell'OCSIT.

Art. 3.

*Diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte (*ticket*) dell'OCSIT*

1. OCSIT può stipulare opzioni contrattuali di acquisto di prodotto per la detenzione di scorte petrolifere di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ossia diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2009/119/CE (nel seguito anche: «*ticket*»).

2. Previa informativa inviata dall'OCSIT al Ministero della transizione ecologica circa la necessità di ricorrere alle opzioni di cui al comma 1, con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è adottato il piano di approvvigionamento dei ticket per l'anno scorta di riferimento.

3. La stipula di *ticket* al di fuori del piano di approvvigionamento di cui al comma 2 è soggetta ad approvazione del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4.

Deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

1. Sono individuate le seguenti procedure autorizzative per la detenzione di scorte all'estero a favore dell'Italia o in Italia a favore di Paesi esteri:

a) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di Organismi centrali di stoccaggio di prodotti petroliferi, di seguito denominati «OCS», di altri Stati Membri dell'Unione europea, con cui il Ministero della transazione ecologica abbia stipulato un *Memorandum* di intesa (nel seguito: «MoU»);

b) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, con cui il Gover-

no italiano abbia stipulato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi di tenuta delle scorte a favore di una delle Parti (nel seguito: «accordi unilaterali») e/o accordi di reciproca tenuta delle scorte (nel seguito: «accordi bilaterali»);

c) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, in assenza di un MoU o di un accordo unilaterale e/o bilaterale specifico;

d) scorte da detenere nel territorio nazionale a copertura di obblighi di scorta di Stati membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (nel seguito anche: «AIE») che non siano anche Stati membri dell'Unione europea con i quali siano stati stipulati MoU o accordi unilaterali e/o bilaterali;

2. Le istanze per il rilascio della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono presentate dall'operatore economico e dall'OCS interessato esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni operative indicate sul sito dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/ , allegando, sempre su supporto informatico, il *file* «pdf» con la domanda in bollo congiuntamente al *file* dell'accordo giuridicamente vincolante con l'operatore economico o con l'OCS dell'altro Stato membro dell'Unione europea.

3. Le domande di cui al comma 2 sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, che è assolta utilizzando il modello F23, approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001.

Art. 5.

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disciplinate da MoU

1. Qualora le scorte di cui all'art. 4 siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea con cui il Ministero della transazione ecologica abbia stipulato un MoU per una cooperazione in materia di scorte di sicurezza, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti previsti da ciascun specifico MoU per il rilascio della preventiva autorizzazione alla tenuta delle scorte medesime.

2. Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/ sono pubblicati i MoU in vigore con gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 6.

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disciplinate da accordi unilaterali e/o bilaterali

1. Qualora le scorte di cui all'art. 4 siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, con cui il Governo italiano abbia stipulato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti previsti nello specifico accordo per il rilascio della autorizzazione preventiva o successiva secondo quanto specificato nell'accordo stesso.

2. Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/ sono pubblicati gli accordi unilaterali e/o bilaterali in vigore con gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 7.

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi non disciplinate da MoU o da accordi unilaterali e/o bilaterali

1. È consentita la detenzione di scorte di cui all'art. 4 nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o nel territorio nazionale a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, in assenza di stipula di MoU o accordo unilaterale e/o bi laterale, nel rispetto di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* per il rilascio della preventiva autorizzazione:

a) l'istanza deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento;

b) l'istanza di autorizzazione deve specificare:

1) il nome e l'indirizzo principale del soggetto depositario presso cui sono detenute le scorte;

2) il nome e l'indirizzo principale del soggetto beneficiario per conto del quale sono detenute le scorte;

3) l'identità dello Stato membro dell'Unione europea depositario presso cui sono detenute le scorte e l'identità dello Stato membro dell'Unione europea beneficiario per conto di cui saranno detenute le scorte;

4) la durata della delega di stoccaggio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, che dovrà essere a mesi interi e, in ogni caso, dovrà iniziare dal primo giorno del mese e avere la durata minima di tre mesi;

5) le tipologie di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, che sono specificate in base alla seguente lista:

benzina per motori,
benzina avio,
jet fuel del tipo benzina,
jet fuel del tipo cherosene,
altro cherosene,
gasolio,
olio combustibile,
petrolio greggio,
semilavorati,
etano,
GPL,
acqua ragia minerale e benzine speciali,
lubrificanti,

bitumi,

cere paraffiniche,

coke di petrolio.

6) il quantitativo delle scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi espresso in tonnellate;

7) le informazioni necessarie per la esatta localizzazione delle strutture di stoccaggio (a livello di deposito e non di singoli serbatoi) in cui le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi saranno allocate;

8) all'istanza deve essere allegata copia degli accordi giuridicamente vincolanti tra l'operatore economico o l'OCS presso cui saranno detenute le scorte e l'operatore economico per conto del quale saranno detenute le scorte, comprendente anche la esplicita garanzia della disponibilità e accessibilità fisica in ogni momento delle scorte medesime.

2. L'autorizzazione è rilasciata in via preliminare dall'amministrazione competente dello Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio saranno fisicamente detenute le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e il procedimento autorizzativo si conclude con la approvazione dell'amministrazione competente dello Stato che beneficerà della tenuta di tali scorte.

3. Nel caso in cui il procedimento autorizzativo di cui al comma 4 non si concluda positivamente almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento, l'istanza è da intendersi rigettata.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate solo in presenza di un impegno scritto dell'altro Stato membro dell'Unione europea coinvolto che assicuri l'effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE secondo misure analoghe a quelle utilizzate per il controllo delle proprie scorte di sicurezza e di un impegno alla rendicontazione regolare di tali quantitativi in conformità con gli obblighi di reportistica statistica del *Monthly Oil Statistics* (MOS) dell'AIE e dell'Eurostat.

Art. 8.

Procedure di deleghe di tenuta delle scorte specifiche

1. Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 4 a 7 si applicano sia per le scorte di sicurezza sia per le scorte specifiche, conformemente alle seguenti disposizioni:

a) la delega di tenuta di scorte specifiche» di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 a operatori economici per scorte situate in altri Stati membri dell'Unione europea è limitata ai soli Stati membri con i quali sia in vigore un MoU o un accordo bilaterale;

b) la delega di tenuta di «scorte specifiche» di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è ammessa nel caso di Organismi centrali di stoccaggio (OCS) di altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di un MoU o di un accordo bilaterale.

Art. 9.

Procedure per la tenuta delle scorte di sicurezza per conto di un Paese aderente all'A.I.E.

1. Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 5 a 6 si applicano altresì alle scorte di sicurezza detenute sul territorio nazionale a favore di uno Stato membro dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) che non sia anche Stato membro dell'Unione europea.

Art. 10.

Attività istruttoria relativa alle istanze

1. L'attività istruttoria relativa alle istanze per la detenzione delle scorte di cui all'art. 4 in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea, compresa la interlocuzione con gli altri Stati esteri interessati, è delegata dal Ministero della transizione ecologica all'OCSIT che opera attraverso la piattaforma «iSISEN - scorte oil».

2. A seguito dell'attività istruttoria, l'OCSIT rilascia l'autorizzazione alla detenzione delle scorte qualora l'istruttoria di cui al comma 1 si sia conclusa con esito positivo. OCSIT informa trimestralmente il Ministero della transizione ecologica in merito agli esiti delle istruttorie sia concluse positivamente che negativamente. L'autorizzazione o l'esito negativo dell'istruttoria sono comunicati ai soggetti interessati attraverso la piattaforma «iSISEN - scorte *oil*» nella quale sono conservate e catalogate tutte le istanze e le relative autorizzazioni.

3. Le comunicazioni di OCSIT con gli altri Stati esteri interessati, nelle more dell'implementazione del sistema europeo armonizzato di interscambio informativo, possono avvenire sia tramite la piattaforma «iSISEN - scorte *oil*», sia tramite e-mail ovvero tramite lettere cartacee in relazione al grado di digitalizzazione del servizio degli altri Stati esteri interessati.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 80

22A01038

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 dicembre 2021.

Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, e, in particolare, l'art. 31 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (Guce C 204/01 del 1° luglio 2014);

Vista la comunicazione della Commissione sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Guce C 198/01 del 27 giugno 2014);

Vista la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 e su successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, soggetto gestore della misura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce un Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa».

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successivi e analoghi interventi normativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» e successivi e analoghi provvedimenti;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha modificato il Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato in deroga (anti COVID-19) recependo gli emendamenti al *Temporay framework* introdotti dalla Commissione europea il 28 gennaio 2021;

Considerato che le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a partire dal mese di marzo del 2020 per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, hanno limitato fortemente le attività produttive e commerciali;

Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19;

Considerato che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Vista l'intesa resa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021, ai sensi del menzionato art. 1, comma 138, della legge n. 178/2020;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 138 della legge 27 dicembre 2020, n. 178, per il perseguimento della tutela, il rilancio, lo sviluppo e gli investimenti delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.

2. Il presente decreto definisce in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «contratto di filiera»: contratto almeno triennale tra i soggetti della filiera brassicola o della canapa o della frutta a guscio o apistica, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di commercializzazione e trasformazione, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) «*de minimis*»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

e) «*de minimis agricolo*»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

f) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva orzo distico da birra rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera o chiude in sé stessa la filiera utilizzando tale orzo per la birrificazione; l'impresa agricola di coltivazione di luppolo o di canapa che rispetti le disposizioni di cui al presente decreto; il soggetto, anche in forma di cooperativa, consorzio o associazione temporanea di imprese, che investa in processi di post raccolta del luppolo e in particolare in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato, che garantiscano una prospettiva al luppolo nazionale; post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato ad uso alimentare; nonché le imprese agricole attive nel settore apisitico e le imprese agricole della filiera della frutta in guscio.

g) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, limitatamente agli interventi individuati quali azione di «Aiuti alle imprese». Le attività del soggetto gestore sono svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 2.

Risorse disponibili e riparto per le filiere oggetto di intervento

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le filiere oggetto di intervento sono: apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.

3. Il riparto tra le filiere è così quantificato:

Settore	Azione	Intervento	Importo
Apistico	Promozione	Definizione e promozione di un Sistema di Qualità Nazionale per i prodotti dell'apicoltura (o solo del miele di qualità italiano)	€ 500.000
Brassicolo	Aiuti alle imprese	Aiuto de minimis: - 200 € ad ettaro per aziende che coltivano orzo distico certificato in contratti di filiera; - 300 € ogni 0,2 ettari per le aziende che coltivano luppolo	€ 1.500.000
	Attività per le imprese	Aiuto de minimis per imprese che investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato.	€ 1.000.000
	Attività di ricerca	Progetti di ricerca che favoriscano l'implementazione di prodotti territoriali e varietà nazionali, anche tramite lo studio di strumenti per l'analisi della qualità e dei diversi ceppi, relativamente - Luppolo - Cereali da malto, Orzo distico ed emergenti, per birrificazione - Lieviti da birra, limitatamente al saccaromyces	€ 1.000.000
Canapicolo	Aiuti alle imprese	Aiuto de minimis a ettaro di 300 €	€ 1.000.000
	Attività per le imprese	Aiuto de minimis per imprese che investano nel post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata, conforme agli standard di qualità del mercato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del seme)	€ 1.000.000
	Attività di ricerca	Progetti di ricerca: - Nuove varietà di canapa, settore sementiero - Metodi di controllo veloci (THC) - Meccanizzazione e trasformazione primaria della canapa	€ 1.000.000
Frutta a guscio	Promozione	Campagna di promozione per le varietà Italiane di frutta a guscio	€ 1.300.000
	Attività di ricerca	Progetto di ricerca per la lotta agli insetti dannosi e similari, nonché per lo sviluppo delle colture e delle esigenze varietali, relativamente a : - Settore castanicolo su varietà Italiane - Settore corilicolo su varietà Italiane - Settore mandorle, pistacchi e carrube delle varietà Italiane	€ 1.700.000

4. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità di cui al comma 3, le risorse eccedenti possono essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle eventuali richieste che superano gli importi di cui al citato comma 3 relative agli altri interventi, nei limiti delle risorse complessive di cui al comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli successivi nel caso in cui le eventuali economie relative ad un intervento siano sufficienti a coprire le eventuali richieste eccedenti relative ad altri interventi. Se si realizzano delle economie a seguito dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 3, si applica l'art. 30, comma 2, lettera *b)*, della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Criteri e quantificazione dell'aiuto in regime di de minimis *agricolo*

1. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che abbiano già sottoscritto contratti di filiera almeno triennali al momento della domanda è concesso un aiuto nel limite massimo di 200 euro per ogni ettaro coltivato a orzo distico da birra, nel limite di 50 (cinquanta) ettari per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5.

2. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che coltivano luppolo al momento della domanda è concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni 0,2 ettari coltivati a luppolo, nel limite di 5 (cinque) ettari per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilità del fondo stanziato.

3. Ai soggetti beneficiari della filiera canapicola è concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni ettaro coltivato a *cannabis sativa L.* nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242 e nel limite di 50 ettari, per l'anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilità del fondo stanziato.

4. L'aiuto di cui ai commi 1, 2 e 3 è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

5. Nel rispetto dei limiti massimi di aiuto di cui ai precedenti commi, l'importo unitario dell'aiuto è calcolato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata per la quale è stata presentata domanda di aiuto.

6. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

7. Qualora gli aiuti riconoscibili sulla base delle domande valide ed ammesse al beneficio eccedessero gli importi di cui all'art. 2, l'aiuto concesso a ciascun soggetto beneficiario sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 4.

Procedura di richiesta dell'aiuto in regime de minimis *agricolo*

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla domanda sono accluse:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;

b) per gli aiuti della filiera brassicola, copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'Organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia; dichiarazione di utilizzo in proprio dell'orzo distico da birra coltivato da parte di imprese agricole che provvedano direttamente alla birrificazione;

c) per gli aiuti della filiera canapicola, copia della documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate a orzo distico certificato e canapa certificata e la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti di cui al comma 1 e 3, dell'art. 3;

e) ogni ulteriore elemento ragionevolmente richiesto dall'atto del soggetto gestore di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Istruttoria delle domande dell'aiuto in regime de minimis *agricolo*

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» agricolo avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.

2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 2, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione, del contratto di filiera (se presente) e della documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3 per la canapa, nonché della superficie coltivata a orzo distico e canapa.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari, in una o più soluzioni secondo le modalità di cui ai precedenti commi, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 6.

Attività di ricerca e promozione

1. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Attività di ricerca», sono destinati al sostegno delle attività di ricerca ivi espressamente riportate, tese alla tutela e rilancio delle imprese operanti nelle filiere brassicola, canapicola e della frutta a guscio. Il contribuito è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità. L'esecuzione della disposizione di cui al presente comma è affidata al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che opera con le risorse disponibili a legislazione vigente.

2. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Promozione», sono destinati al sostegno delle attività di promozione ivi espressamente riportate, tese al significativo rilancio delle imprese operanti nelle filiere apistica e della frutta a guscio. Il contribuito è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni soltanto con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità. L'esecuzione della disposizione di cui al presente comma è affidata al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che opera con le risorse disponibili a legislativo vigente.

Art. 7.

Attività per le imprese in regime de minimis

1. I soggetti beneficiari della filiera brassicola che investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato è concesso un aiuto fino all'80% dei costi e fino a 200.000 euro per l'investimento approvato.

2. I soggetti beneficiari della filiera canapicola che investano nel post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del seme), è concesso un aiuto fino all'80% dei costi e fino a un massimo di 150.000 euro per l'investimento approvato.

3. L'aiuto di cui al presente articolo è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «*de minimis*».

4. Per le risorse destinate alle attività per le imprese di cui al presente articolo, il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica provvederà ad emanare i relativi bandi e atti amministrativi per l'attuazione degli stessi.

Art. 8.

Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «*de minimis*» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «*de minimis*».

Art. 9.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

2. Gli aiuti concessi in conformità all'art. 3, commi 3 e 4, del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 10.

Invarianza finanziaria

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede agli adempimenti ad esso attribuiti dal presente decreto operando con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2021

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 93

22A01013

DECRETO 25 gennaio 2022.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate.

MAIS

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
20655	KWS Fernando	200	HS	KWS Saat SE & Co. KGaA. – Germania
20771	**DKC3513**	200	HT	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20777	**DKC3438**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20780	**DKC3719**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20790	**DKC3924**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20793	**DKC4228**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20824	Bursche	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20827	Kotor	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania

Codice SIAN	**Varietà**	**Classe Fao**	**Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
20830	Akanza	700	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20832	Dogena	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20835	Galantos	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20836	Senja	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20837	Petronas	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20840	Delft	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20843	Farmactos	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20844	Farmalou	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20845	Donezk	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20846	Dover	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20848	Vivendi	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20849	Basel	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20852	Palermo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20853	Jena	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20855	Franny	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20856	Fazel	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20857	Ewoning	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20858	Esson	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20859	Farminol	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20860	Erdol	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20866	Farmarquez	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20867	Transistor	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20868	Averna	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20869	Atari	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20870	Santiago	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20871	Brestia	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20872	Bormio	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20873	Aleco	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20874	Hanomac	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
20889	SY Aniston	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20896	SY Locator	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20909	Voltera	200	HT	Syngenta France S.A.S. – Francia
20932	Plesant	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
20949	Gringo	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20954	Higara	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20957	Orade	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
20964	Pamida	200	HT	SeedGenetic GmbH – Germania

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
20976	Bologna	200	HT	SeedGenetic GmbH – Germania
20998	William	200	HT	SeedGenetic GmbH – Germania
21011	Debix	200	HT	SeedGenetic GmbH – Germania
21014	Wileda	200	HT	SeedGenetic GmbH – Germania
21015	Toulon	200	HT	SeedGenetic GmbH – Germania
21016	Tondem	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21017	Tirana	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21023	Tarent	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21025	Koepenick	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21026	Tiflis	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21027	Alfaro	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21028	SY Hikari	200	HT	Syngenta France S.A.S. – Francia
21029	Solfino	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21032	Spectral	200	HT	Syngenta France S.A.S. – Francia
21035	Haxxe	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21036	SY Larson	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21037	Icevo	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21039	Crush	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21112	Turin	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21115	Gwendoleen	200	HT	Limagrain Europe S.A. – Francia
21116	**LG31261**	200	HT	Limagrain Europe S.A. – Francia
21117	Abstract	200	HT	Limagrain Europe S.A. – Francia
21118	**LG31265**	200	HT	Limagrain Europe S.A. – Francia
21119	Clooney	200	HT	Limagrain Europe S.A. – Francia
21121	Murphey	200	HT	Limagrain Europe S.A. – Francia
21124	**LG32257**	200	HS	Limagrain Europe S.A. – Francia
21125	Ulm	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21133	**LID2020C**	200	HS	Euralis Semences – Francia
21134	Wien	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21140	Windhuk	200	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21149	Honoreen	200	HT	Limagrain Europe S.A. – Francia
21166	**P7381**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21167	**P7994**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21169	**P8153**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)

Codice SIAN	**Varietà**	**Classe Fao**	**Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
21171	**INDEM1162**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21172	**BRV2361B**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21175	**BRV2907B**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21177	**P8086**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21181	Abadan	200	HS	Panam France – Francia
21183	Wasp	200	HS	Mas Seeds – Francia
21202	**MAS 357M**	200	HS	Mas Seeds – Francia
21203	Citadel	200	HS	Mas Seeds – Francia
21205	**MAS 398A**	200	HS	Mas Seeds – Francia
21206	**MAS 333T**	200	HS	Mas Seeds – Francia
21208	**MAS 335B**	200	HS	Mas Seeds – Francia
21209	Lorinda	200	HS	Mas Seeds – Francia
21211	Charlotta	200	HT	Mas Seeds – Francia
21215	**MAS 253K**	200	HT	Mas Seeds – Francia
21229	Mnadrino	200	HS	Panam France – Francia
21232	Nicolo	200	HS	Panam France – Francia
21235	**P8649**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21237	**BRV2297B**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21241	**P8436**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21244	**P8580**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21246	**BRV2383B**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21247	**P8685**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21250	RGT Nexxity	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21251	**P8481**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21252	**BRV2631B**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21253	**LBS2279**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21255	RGT Riplexx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21258	**P8677**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21260	**BRV2015C**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21261	**P9091**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21262	**P8861**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21263	**P9255**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21266	RGT Convexx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21307	Defacto	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21312	RGT Lunexxal	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21314	Azara	200	HS	Semillas Fitò S.A. – Spagna
21320	RGT Damaxxy	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21338	Solberg	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21359	Atika	200	HS	Earl Fontaine – Francia
21377	RGT Motorixx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21378	RGT Exxtrali	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21379	**LID2101C**	200	HS	Caussade Semences – Francia
21387	RGT Axxional	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19831	Maskaret	200	HT	Syngenta France S.A.S. – Francia
18914	Likorn	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
19719	Insertis	200	HT	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
19720	Infolio	200	HT	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
19751	Mediatix	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
19731	**DKC3012**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
20731	**DKC4611**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20733	**DKC4428**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
				Monsanto Technology LLC. – USA
20737	KWS Romanesco	300	HS	KWS Saat SE & Co. KGaA. – Germania
20761	Bullinga	300	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
20795	Kubinga	300	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
20924	Dustin	300	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21062	**PSX188231**	300	HS	Agroalimentare Sud S.p.A, - Melfi (PZ)
21098	**LID4040C**	300	HS	Euralis Semences – Francia
21108	Hipster	300	HS	Euralis Semences – Francia
21122	Coconut	300	HS	Euralis Semences – Francia
21131	**LG31327**	300	HT	Limagrain Europe S.A. – Francia
21137	**LG31382**	300	HS	Limagrain Europe S.A. – Francia
21146	Bizerba	300	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21147	Almaty	300	HS	SeedGenetic GmbH – Germania
21160	**PSX198231B**	300	HS	Agroalimentare Sud S.p.A, - Melfi (PZ)
21188	Kardigan	300	HS	Mas Seeds – Francia
21210	Belem	300	HS	Mas Seeds – Francia
21265	**P9731**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21267	**P9650**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21268	**LBS4988**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21270	**P0325**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21273	**P9367**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21274	**BRV2552D**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21275	**P9398**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21276	**P9639**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21340	RGT Komplexx	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21341	RGT Sonixxo	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21342	Illustro	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21347	RGT Alexx	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21349	RGT Oxxytop	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21353	RGT Produxxion	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21355	RGT Texxia	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21357	RGT Rivnexx	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21363	Stevenson	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21365	Kartelo DUO	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21369	RGT Exxemplair DUO	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21371	Casak DUO	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21372	Pedretti DUO	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21373	RGT Exxagone DUI	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21399	Kaliopi	300	HS	Caussade Semences – Francia
19929	Elbrus	300	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
18925	Selenite	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20758	Geppeto	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20759	**DKC5182WX**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20960	SY Blade	400	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20961	SY Shield	400	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20965	SY Damper	400	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21283	**P0551**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21323	**FM0122**	400	Linea	Semillas Fitò S.A. – Spagna
21374	RGT Elaraxx DUO	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21388	RGT Coilexx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19938	Oreto	400	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
18311	**SNH7538**	500	HS	Coopsementi SCARL – Sossano (VI) Planta SRL - Bergamo
20443	**SNH9559**	500	HS	Coopsementi SCARL – Sossano (VI)

Codice SIAN	**Varietà**	**Classe Fao**	**Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
				Planta SRL - Bergamo
20636	KWS Sultanio	500	HS	KWS Saat SE & Co. KGaA. – Germania
20638	KWS Nativio	500	HS	KWS Saat SE & Co. KGaA. – Germania
20671	**DKC6228**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20748	Pulsio	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20762	**DKC5685WX**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20974	SY Kursor	500	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20978	SY Turner	500	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20982	SY Cadmium	500	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21155	**LG31555**	500	HS	Limagrain Europe S.A. – Francia
21182	**MAS 576N**	500	HS	Mas Seeds – Francia
16609	Kalaari	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18948	Informatika	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19789	Sheila	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19800	**7030C**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19972	Aligar	500	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20462	**SNH9662**	600	HS	Coopsementi SCARL – Sossano (VI) Planta SRL - Bergamo
20641	KWS Deseo	600	HS	KWS Saat SE & Co. KGaA. – Germania
20643	KWS Oceano	600	HS	KWS Saat SE & Co. KGaA. – Germania
20666	**DKC6625**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20990	SY Cromatic	600	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20997	SY Valdivia	600	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21000	SY Passport	600	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21189	Kaporal	600	HS	Mas Seeds – Francia
21195	**MAS 765A**	600	HS	Mas Seeds – Francia
21294	**P1541**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
11358	Lerma	600	HS	Semillas Fitò S.A. – Spagna

Codice SIAN	**Varietà**	**Classe Fao**	**Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
19675	Homeland	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19679	Densivia	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19681	Likanto	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19999	Actario	600	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
20723	**DKC7023**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20727	**DKC6827**	700	HT	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
21003	SY Clipser	700	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21007	Tulsa	700	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
21049	**77MAY35**	700	HS	May Agro Seed CO. – Bulgaria
21058	**ISH721**	700	HS	Agroalimentare Sud S.p.A, - Melfi (PZ)
21300	**P1996**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
21301	**P2141**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
19415	**SNH8654**	700	HS	Coopsementi SCARL – Sossano (VI) Planta SRL - Bergamo
21185	Caphorn	700	HS	Mas Seeds – Francia
19683	Validia	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19692	Subaru	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19684	**DKC6812**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
20609	Elcano	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)

FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20593	Soeski	Caussade Semences – Francia
20601	Alampur	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)
20602	Alagir	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)

ORZO POLISTICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20615	Gemini	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20680	Orazia KWS	KWS Italia S.p.A.
20681	Rebecca KWS	KWS Italia S.p.A.
20685	**BTS 3740**	Betaseed Italia Srl
20686	Bettina KWS	KWS Italia S.p.A.
20687	Smart Perla KWS	KWS Italia S.p.A.
20688	**BTS Smart 4825**	Betaseed Italia Srl
20690	Viola KWS	KWS Italia S.p.A.
20704	Marsupial Smart	Sesvanderhave N.V./S.A.
20712	Brigantine	Sesvanderhave N.V./S.A.
20713	Skater	Sesvanderhave N.V./S.A.
20714	Papuan	Sesvanderhave N.V./S.A.
20716	Sufia	Kuhn e Co.
20717	Malika	Kuhn e Co.
20718	Nemty	Kuhn e Co.
20719	Noun	Kuhn e Co.

20720	Nimafire	Kuhn e Co.

COLZA

Codice SIAN	Varietà	Ibrido	Tipo	Responsabile della conservazione
20541	Roller	HS	AE	Rapsodie s.a.s.
20542	Coutrie	HS	00	Rapsodie s.a.s.

RISO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20090	**BST2**	Bertone Sementi S.p.A.
19928	Capo	Societa' Agricola Giulio Melzi D'eril S.S.
20861	Cartesio	S.I.S. Societa' Italiana Sementi - S.P.A.
20838	**CL122HP**	BASF ITALIA S.P.A.
19165	**CL18**	ENTE NAZIONALE RISI
21041	**LASJKK20**	Bertone Sementi S.p.A.
20829	**MZ105**	Societa' Agricola Giulio Melzi D'eril S.S.
20831	**MZ181**	Societa' Agricola Giulio Melzi D'eril S.S.
20804	**MZA7**	Societa' Agricola Giulio Melzi D'eril S.S.
20794	Naomi	Lugano Leonardo
20854	Pascal	S.I.S. Societa' Italiana Sementi - S.P.A.
20864	Volta	S.I.S. Societa' Italiana Sementi - S.P.A.
11708	Cerere	Sardo Piemontese Sementi
11632	Sirio CL	Sardo Piemontese Sementi

GIRASOLE

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Tipo di ibrido	Uso
19300	Caracas	PANAM FRANCE SARL	T	olio
20021	**N4H309 E**	Nuseed Americas Inc.	S	olio
20368	Conquest	Mas Seeds	S	olio
20402	Orllando	RAGT 2N S.A.S.	S	olio

20634	KWS Kamales CL	KWS SAAT SE & Co. KGaA.	S	olio
20635	KWS Vivantes	KWS SAAT SE & Co. KGaA.	S	olio
20808	**N4L472 CL**	Nuseed Americas Inc.	S	olio
20809	**N4L102 CL**	Nuseed Americas Inc.	S	olio
20816	**N5H493 CL**	Nuseed Americas Inc.	S	Becc./Uso umano
20819	**N4H413 CL**	Nuseed Americas Inc.	T	olio
20821	**N4HE115**	Nuseed Americas Inc.	S	olio
20876	RGT Vuellta	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
20877	Liparis	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
20878	Warholl	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
20879	Houat	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
20880	RGT Basallt	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
20986	Filladelfia	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
20999	RGT Blackbull	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
21010	RGT Vallencia CLP	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
21012	Cosmopollitan	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
21013	Llawrence	RAGT 2N S.A.S.	S	olio

21019	Okllaoma	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
21020	RGT Guillermo CLP	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
21021	Francesca	PANAM FRANCE SARL	S	olio
21022	Milos CLP	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
21043	Noumea	PANAM FRANCE SARL	S	olio
21052	Liska	PANAM FRANCE SARL	S	olio
21055	**SW1M85 CLP**	S&W Seed Company	S	olio
21056	**SW1M86 CLP**	S&W Seed Company	S	olio
21068	**LG50494**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21069	**LG50467**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21072	Temper	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21074	**LG50616**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21075	**LG50504**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21079	**LG50468**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21080	Zeppelin	Mas Seeds	S	olio
21081	Balint CL	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio

21085	**MAS 910OL**	Mas Seeds	S	olio
21086	**LG50789 SX**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21088	Albizio CLP	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21089	Victorius	Mas Seeds	S	olio
21090	**MAS 817P**	Mas Seeds	S	olio
21091	Soprano	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21093	Anterro	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21094	Titos ST	Mas Seeds	S	olio
21095	**LG50752 CLP**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21097	**LG50511 CLP**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21099	Cedrick CLP	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21102	**LG50549 SX**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21103	Sumerio	SYNGENTA FRANCE S.A.S.	S	olio
21104	**LG50709 SX**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21105	**LG50557 CLP**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21106	Kerosene HO	Mas Seeds	S	olio

21107	**LG50550 CLP**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21109	**LG50541 CLP**	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	S	olio
21110	Dover Clp	SYNGENTA FRANCE S.A.S.	S	olio
21248	Abdera	SEMILLAS FITO' S.A.	S	olio
21259	Arsa	SEMILLAS FITO' S.A.	S	olio
21304	**1018L CLP**	EURALIS SEMENCES	S	olio
21305	**P64HE418**	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	S	olio
21306	**P63HH174**	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	S	olio
21324	**1046H SU**	EURALIS SEMENCES	S	olio
21326	**2002H**	EURALIS SEMENCES	S	olio
21327	**2005L**	EURALIS SEMENCES	S	olio
21330	**5064L SU**	EURALIS SEMENCES	S	olio
21331	**6027L CLP**	EURALIS SEMENCES	S	olio
21332	Abula	SEMILLAS FITO' S.A.	S	olio
21334	ES Ceylon SU	EURALIS SEMENCES	S	olio
21390	Vollter SU	RAGT 2N S.A.S.	S	olio
21401	**4053L CLP**	EURALIS SEMENCES	S	olio
21404	**1006L CL**	CAUSSADE SEMENCES	S	olio
21405	**3035H**	EURALIS SEMENCES	S	olio

21406	**1008L SU**	CAUSSADE SEMENCES	S	olio
21407	**1044L SU**	EURALIS SEMENCES	S	olio
21417	**N4HM354**	Nuseed Americas Inc.	S	olio
21082	Kapea ST	Mas Seeds	S	olio
20500	**AI3DM**	Asociacion de Cooperativas Argentinas Coop. LTDA	Linea Maschiosterile	

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi *standard*» e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*».

ORTIVE

Codice SIAN	Specie	Varietà	Lista	Responsabile della conservazione in purezza
4082	Cipolla	Sedesta	A	Sumika Agrotech Co., Ltd
4339	Pomodoro	Marynella	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
2841	Fagiolo rampicante	Billò	A	Consorzio per la tutela e la valorizzazione del fagiolo di Cuneo
4234	Peperone	Cupolone	A	Meridiem seeds SL
4207	Peperone	Negev	A	Genesis Seed Ltd
4198	Pomodoro	Buster	A	ISI Sementi S.p.A.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Lista**	**Responsabile della conservazione in purezza**
4196	Pomodoro	Passenger	A	ISI Sementi S.p.A.
4169	Pomodoro	Pretender	A	ISI Sementi S.p.A.
4224	Pomodoro	Syraz	A	Tera Seeds s.r.l. cons.
4171	Pomodoro	Action	A	ISI Sementi S.p.A.
4190	Pomodoro	Arsinoe	A	Nirit Seeds Ltd
4162	Pomodoro	Cherry Ball	A	Royal seeds s.r.l.
4099	Pomodoro	Cirasa	A	Hort Seed Mediterrani SL
4193	Pomodoro	Dominus	A	ISI Sementi S.p.A.
4172	Pomodoro	Iknos	A	ISI Sementi S.p.A.
4078	Pomodoro	Imera	A	Hort Seed Mediterrani SL
4237	Pomodoro	Jimmy	A	Meridiem seeds SL
4192	Pomodoro	Leopard	A	ISI Sementi S.p.A.
4191	Pomodoro	Lumen	A	ISI Sementi S.p.A.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Lista**	**Responsabile della conservazione in purezza**
4231	Pomodoro	**MG516**	A	MG seeds s.r.l.
4232	Pomodoro	**MG517**	A	MG seeds s.r.l.
4233	Pomodoro	**MG518**	A	MG seeds s.r.l.
4211	Pomodoro	Purpural Star	A	Eugenseed Genetics s.r.l.s.
4225	Pomodoro	Taser	A	Tera Seeds Srl Cons.
4175	Pomodoro	Vinamari	A	Nirit Seeds Ltd
3957	Peperone	Athos	A	Southern Seed s.r.l.
4241	Mais dolce	Calbuco	A	KWS SAAT SE & Co. Kgaa

3. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie ed ortive di cui ai commi 1 e 2 sono depositati presso questo Ministero.

Art. 2.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
8506	Mais	KWS1393	S.D.M.E. Societe de Mais Europeens - Stazione Sperimentale KWS e KWS Italia S.p.a.	KWS Italia S.p.a.
14268	Mais	Achille VSM	Venturoli Sementi Srl, Fondazione Morando Bolognini	R.V. Venturoli Srl Socio Unico Fondazione Morando Bolognini
12914	Mais	Orazio VSM	Venturoli Sementi Srl, Fondazione Morando Bolognini	R.V. Venturoli Srl Socio Unico Fondazione Morando Bolognini
5687	Mais	Kam	Venturoli Sementi Srl, Renk International Ltd	R.V. Venturoli Srl Socio Unico Renk International Ltd
9183	Mais	Kuadro	KWS Sees Inc. e KWS Italia S.p.a.	KWS Italia S.p.a.
8374	Frumento tenero	Geronimo	Venturoli Sementi Srl	Venturoli Sementi Srl Socio Unico
8277	Frumento tenero	Bramante	S.I.S. Società Italiana Sementi, ETS Claude Camille Benoist, Venturoli Sementi Srl	S.I.S. Società Italiana Sementi, ETS Claude Camille Benoist, R.V. Venturoli Srl Socio Unico
8376	Frumento tenero	Serpico	Venturoli Sementi Srl, Adaglio Sementi Srl	R.V. Venturoli Srl Socio Unico Adaglio Sementi Srl
8375	Frumento tenero	Trofeo	Venturoli Sementi Srl	R.V. Venturoli Srl Socio Unico
12388	Loglio perenne	Artic Green	Norfarm Seeds INC.	University of Minnesota

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. Iscrizione o rinnovo**
14721	Mais	Keridos	KWS Saat SE	03/02/2014
16127	Mais	KWS4553wx	KWS Saat SE	11/01/2016
16133	Mais	REGINA	KWS Saat SE	11/01/2016
16141	Mais	Kegross	KWS Saat SE	18/02/2016
18015	Mais	KWS Febus	KWS Saat SE	11/03/2019
17983	Mais	KWS Capataz	KWS Saat SE	15/01/2019
18000	Mais	KWS Nogada	KWS Saat SE	15/01/2019
18005	Mais	KWS Edusa	KWS Saat SE	11/03/2019
19738	Mais	KWS Mithico	KWS Saat SE	26/02/2021
20449	Mais	Tatoo	KWS Saat SE	26/02/2021
7600	Riso	Rodeo	Lugano Leonardo Srl	11/02/2014
2226	Riso	Alpe	Lugano Leonardo Srl	11/02/2014
7601	Riso	Bianca	Lugano Leonardo Srl	11/02/2014
8017	Riso	Gigante	Lugano Leonardo Srl	11/02/2014
18856	Barbabietola da zucchero	Beniamina KWS	KWS Italia S.p.a.	21/01/2020
18858	Barbabietola da zucchero	Smart Jella KWS	KWS Italia S.p.a.	21/01/2020

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2022

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

22A01010

DECRETO 26 gennaio 2022.

Aggiornamento del registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Viste le note della Regione Sicilia con le quali è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta degli interessati volta ad ottenere le variazioni di detta responsabilità;

Vista la richiesta di modifica da parte della Regione Sicilia, dei quantitativi già autorizzati ai responsabili della conservazione in purezza della varietà di frumento tenero «Maiorca»;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà da conservazione, già assegnate ad altri responsabili con precedente decreto, nonché la superficie destinata alla produzione della semente e i limiti quantitativi annuali per la produzione di sementi, relativi a ciascuna di esse, vengono modificati come di seguito riportato:

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabili della conservazione in purezza**	**Nuovi responsabili della conservazione in purezza**	**Superficie per produzione di semente (ha)**	**Semente /anno (t)**
19510	Frumento duro	Bidì ***Sinonimi***: Margherito, Mahmoudi	Ferraro Bio Farm Sicily	Ferraro Bio Farm Sicily	30	60
			Stazione consorziale di Granicoltura di Caltagirone	Stazione consorziale di Granicoltura di Caltagirone	30	60
			Sortino Natale	Sortino Natale	30	60
			Cinozoo Tre R s.r.l.	Cinozoo Tre R s.r.l.	30	60
			Azienda Agricola Curcio Salvatore	Azienda Agricola Curcio Salvatore	20	40
			Azienda Agricola Nicoletti Amalia	Azienda Agricola Nicoletti Amalia	10	20
			Azienda Le cinque sorelle	Azienda Le cinque sorelle	20	40
			Barbato Francesca	Barbato Francesca	10	20
			Nateat	Nateat	20	40
			Distefano giovanni & C. Società agricola s.s.	Distefano giovanni & C. Società agricola s.s.	20	40
			Giorlando Giacomo	Giorlando Giacomo	5	10
			Cosentino Piero	Cosentino Piero	5	10
			Società Agricola Angelica S.S.	Società Agricola Angelica S.S.	3	6
			Biofattoria Turrumè	Biofattoria Turrumè	22,5	45
				Az. Ag. Colombo Manfredi	5	10
				Az. Agricola Francesco Paolo Nasello	5	10
				Totale	**265,5**	**531**
15792	Frumento tenero	Maiorca ***Sinonimi***: Maiorca bianca, Maiorca mutica, Majorca	Li Rosi Giuseppe	Li Rosi Giuseppe	10	20
			Sortino Natale	Sortino Natale	21	42
			Gervasi Orazio	Gervasi Orazio	21	42
			Soc. Agr. Horus 2	Soc. Agr. Horus 2	15	30
			Soc. Semplice Agricola Don Pietro	Soc. Semplice Agricola Don Pietro	7	14
			Ferraro Bio Farm Sicily	Ferraro Bio Farm Sicily	15	30
			Ioppolo Sergio Giuseppe	Ioppolo Sergio Giuseppe	5	10
			Cinozoo Tre "R"	Cinozoo Tre "R"	10	20
			Giorlando Giacomo	Giorlando Giacomo	5	10
				Eredi Gioia Cosimo G. S.S.A.	10	20
				Soc. Agr. Moli di Massimo Schirò s.s.	5	10
				Totale	**124**	**248**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2022

Il direttore generale: ANGELINI

22A01011

DECRETO 4 febbraio 2022.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018, n. 6793, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2018, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 che prevedono la delega al sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, delle funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2021, n. 221907 «in materia di disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 18 febbraio 2021, n. 91718»;

Considerata la circolare n. 13/D dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli prot. n. 90565/RU del 2 agosto 2013 recante «Disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici»;

Ritenuto opportuno stabilire criteri minimi relativi alla valutazione generale di probabilità di non conformità per gli operatori biologici coinvolti nell'attività di importazione, previsti dall'art. 38, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2018/848;

Ritenuto opportuno prorogare l'impiego del Sistema integrato del biologico (SIB) relativamente alle partite accompagnate da un certificato di ispezione (*Certificate Organic Inspection* - *COI)* emesso prima del 1° gennaio 2022 e per le quali non si applica l'obbligo di notifica preventiva di arrivo previsto dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2307;

Considerati i seguenti documenti della Commissione europea: *Guidelines on additional official controls on products originating from* China del 16 dicembre 2020,*Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation* del 16 dicembre 2020 e *Guidelines on additional official controls on products originating from* India del 7 giugno 2021;

Considerato che con nota del 23 dicembre 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto all'Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli di proseguire per il mese di gennaio 2022 con i controlli documentali riguardo alla vidimazione del Certificato di ispezione (*Certificate Organic Inspection* - *COI)* ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2021/2306;

Considerato che con nota prot. 494660/RU del 24 dicembre 2021 l'Agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli ha comunicato la disponibilità al prosieguo dell'attività di controllo e di validazione del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, fino al 31 gennaio 2022;

Considerato che con nota del 19 gennaio 2022 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto all'Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli di estendere al 28 febbraio 2022 il prosieguo dell'attività di controllo e di validazione del COI espletata dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, inizialmente accordato fino al 31 gennaio 2022;

Considerato che con nota prot. 30149/RU del 24 gennaio 2022 l'Agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli «si è resa disponibile a non interrompere le attività di validazione del COI successivamente al 31 gennaio p.v. e a continuare ad applicare le disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici di cui alla circolare ADM n. 13/D del 2 agosto 2013, allo stato, fino al 28 febbraio 2022.».

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e sue successive modifiche, di seguito regolamento, dei pertinenti regolamenti delegati di integrazione e dei regolamenti di esecuzione in materia di:

a) Controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all'importazione nell'Unione europea;

b) Controlli ufficiali sugli operatori di cui all'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2037;

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Importatore: l'operatore così come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto 1) del regolamento (UE) 2021/2037 iscritto nella categoria «Importatori» dell'elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049;

b) Primo destinatario: l'operatore così come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto 3) del regolamento (UE) 2021/2037 iscritto nella categoria «Importatori» e/o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049;

c) Destinatario: l'operatore così come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto 4) del regolamento (UE) 2021/2037 iscritto nella categoria «Importatori» e/o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049;

d) Partita: così come definita all'art. 2, paragrafo 1, punto 5) del regolamento (UE) 2021/2037;

e) Ministero: il Ministero delle politiche agricole forestali alimentari e forestali;

f) Autorità di controllo: un'autorità di controllo competente per il settore biologico così come definita all'art. 3, punto 4 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 3.

Utilizzo di TRACES

1. Gli operatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione (COI), utilizzano il sistema esperto comunitario per il controllo degli scambi (*TRAde Control and Export System -TRACES*).

2. Gli operatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* e gli organismi di controllo trasmettono la richiesta di validazione delle utenze TRACES all'indirizzo di posta elettronica: pqa5.notifica@politicheagricole.it

3. Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso a TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica.

Art. 4.

Controlli ufficiali sugli operatori

1. Ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 del regolamento gli organismi di controllo assicurano, per ogni operatore di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente decreto, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di non conformità tenendo conto dei criteri minimi riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. I restanti fattori di rischio previsti all'art. 38, paragrafo 2 del regolamento devono essere opportunamente considerati dagli organismi di controllo in fase di stesura del proprio piano dei controlli.

Art. 5.

Controlli ufficiali sulle partite biologiche e in conversione

1. Il Ministero affida i compiti relativi al controllo sulle partite biologiche e in conversione destinati all'importazione nell'Unione europea ad una autorità di controllo.

2. L'autorità di controllo, individuata con successivo provvedimento, risponde ai requisiti previsti dall'art. 5, paragrafi 1 e 4 del regolamento (UE) 2017/625.

3. L'autorità di controllo effettua i controlli documentali, di identità e fisici così come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306.

4. L'autorità di controllo decide in merito a ciascuna partita così come previsto dai paragrafi pertinenti degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2306.

5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento, il Ministero definisce la valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento che determina la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Per le partite accompagnate da un Certificato di ispezione (COI) emesso prima del 1° gennaio 2022, gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema integrato del biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica.

2. Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista.

3. Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. L'importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità a quanto indicato nei COI rilasciati fino al 31 dicembre 2021, accertandone la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità.

6. Sino al 28 febbraio 2022 l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli opera in qualità di autorità di controllo per i controlli documentali e decisione sulla conformità della partita compresa la firma del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D del 2013, con il supporto dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF per i previsti controlli di identità e fisici delle partite biologiche e in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica.

7. Nelle more delle indicazioni della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento, l'autorità di controllo ai fini dell'art. 5, comma 5 del presente decreto applica le indicazioni riportate nell'allegato 2.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2022

Il sottosegretario di Stato: BATTISTONI

ALLEGATO *1*

Elementi minimi per la valutazione del rischio e la frequenza dei controlli degli operatori di cui all'art. 2 del presente decreto:

a) Fattori di rischio:

A. Provvedimenti di irregolarità e infrazioni emessi negli ultimi cinque anni (ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, lettera *c)* del regolamento);

B. Numero di importazioni effettuate nell'anno precedente ≥ 5 (ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento);

C. Dimensione della singola partita importata nell'anno precedente ≥ 1 t (ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, lettera *f)* del regolamento);

D. Operatore misto (ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 , lettera *h)* del regolamento);

b) Esito della valutazione del rischio:

1) Importatore a basso rischio:

Nessun fattore di rischio tra quelli riportati al punto *a)*;

2) Importatore a medio rischio:

un solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A tra quelli riportati al punto *a)*;

3) Importatore ad alto rischio:

presenza fattore di rischio A tra quelli riportati al punto *a)*;

più di un fattore di rischio tra quelli riportati al punto *a)*;

c) Frequenza dei controlli:

a) Importatore a basso rischio: 1 verifica di conformità all'anno;

b) Importatore a medio rischio: 2 verifiche di conformità all'anno;

c) Importatore ad alto rischio: 3 verifiche di conformità all'anno.

ALLEGATO *2*

Valutazione della probabilità di non conformità delle partite biologiche e in conversione

1. I controlli fisici sono eseguiti sui prodotti indicati nei seguenti documenti:

Guidelines on additional official controls on products originating from China del 16 dicembre 2020;

Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation del 16 dicembre 2020;

Guidelines on additional official controls on products originating from India del 7 giugno 2021.

2. La frequenza dei controlli fisici è quella indicata nel paragrafo «*Sampling and Analysing For Presence of Pesticide Residues Each Incoming Consignment At Point of Entry*» dei documenti elencati al punto 1 del presente allegato.

22A01012

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 febbraio 2022.

Modifica alla determina n. 697 del 14 giugno 2021, concernente: «Modifica della definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab-etesevimab». (Determina n. DG/85/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina AIFA n. DG/697 del 14 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 giugno 2021, n. 142, che ha modificato la definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab-etesevimab, sostituendo la determina AIFA n. DG/318/2021 del 17 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2021, n. 66, che definisce le modalità e le condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab-etesevimab;

Vista la richiesta di estensione del periodo di validità, da dodici a diciotto mesi, del medicinale bamlanivimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione, presentata dalla società Eli Lilly in data 12 gennaio 2022;

Considerato che dall'istruttoria condotta dagli uffici di AIF, emerge che dalla valutazione dei dati di stabilità aggiuntivi forniti dalla società Eli Lilly per il medicinale bamlanivimab non sono emersi elementi che indichino un *trend* avverso delle specifiche di qualità analizzate, né sono stati rilevati risultati fuori specifica o fuori *trend* per nessuna delle specifiche previste;

Considerata la necessità di modificare l'estensione della scadenza per l'anticorpo monoclonale bamlanivimab, riportata all'allegato 1, punto 6.3, della determina n. 697/2021 citata, da dodici a diciotto mesi per i lotti già in commercio;

Determina:

Art. 1.

Modifica del periodo di validità

1. L'allegato 1 (Informazioni per gli operatori sanitari), punto 6.3 (Periodo di validità), della determina AIFA n. DG/697 del 14 giugno 2021, richiamata in premessa, è sostituito dal seguente: «La validità è di diciotto mesi quando i flaconcini di bamlanivimab sono conservati a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C. La validità è di dodici mesi quando i flaconcini di etesevimab sono conservati a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Roma, 11 febbraio 2022

Il direttore generale: MAGRINI

22A01146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gaviria»

Estratto determina AAM/PPA n. 100/2022 del 2 febbraio 2022

É autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GAVIRIA anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«50 mg capsula rigida» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045400102 (base 10) 01CJ16 (base 32);

«100 mg capsula rigida» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045400114 (base 10) 01CJ1L (base 32);

«200 mg capsula rigida» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045400126 (base 10) 01CJ1Y (base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Principio attivo: pregabalin.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., codice fiscale 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA), Italia.

Codice pratica: N1B/2021/1340.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinali soggetti a prescrizione medica non ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00971

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Becotide»

Estratto determina AAM/PPA n. 101/2022 del 2 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale BECOTIDE: tipo II, C.I.z) - aggiornamento degli stampati per adeguamento al *Company Core Safety Information* (CCSI). Si modificano i paragrafi 4.2, 6.4 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette; si apportano modifiche minori di tipo editoriale, di adeguamento alla terminologia MEdDRA e di adeguamento al QRD *template*, versione corrente.

Confezioni A.I.C. n.:

023378019 - «50 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» - flacone da 200 erogazioni;

023378072 - «250 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» - flacone da 200 erogazioni.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/270.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg, Lussemburgo.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00972

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 45 del 26 gennaio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg tablets, 30 tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 23875/26-06-1995 e 8552/6-2-2007, intestato alla Società Upjohn Hellas Pharmaceutical Company LTD con sede in 253-255 Mesogeion Avenue n. Psychiko 154 51, Athens, Greece e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) e da Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Kildare, Ireland Little Connell, Newbridge, County Kildare, Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: XANAX «0.25 mg compressa» 20 compressa - codice A.I.C.: 045189077 (in base 10) 1C31YP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 0,25 mg di alprazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato.

Come conservare XANAX compresse: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Descrizione dell'aspetto di XANAX e contenuto delle confezioni: le compresse di XANAX da 0,25 mg sono compresse ovali di colore bianco con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 29» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/PVDC-alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

XANAX «0.25 mg compressa» 20 compressa - codice A.I.C.: 045189077;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0.25 mg compressa» 20 compressa - codice A.I.C.: 045189077.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00973

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Virgan»

Estratto determina IP n. 46 del 26 gennaio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIRGAN 1,5 mg/g tub cu 5 grame gel, 1 tub 5 g dalla Romania con numero di autorizzazione 7775/2006/01 e 13277/2020/01, intestato alla società Laboratoires Thea 12, Rue Louis Blériot, 63017 Clermontferrand Cedex 2, France e prodotto da Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a. - via E. Fermi n. 50 - Settimo Milanese, 20019, Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: VIRGAN «1,5 mg/g gel oftalmico» 1 tubo LDPE/AL/HDPE da 5 g - codice A.I.C.: 049595010 (in base 10) 1H9JN2 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel oftalmico.

Composizione: ciascun grammo di soluzione contiene:

principio attivo: 1,5 mg di ganciclovir;

eccipienti: carbomer (carbopol 974P), sorbitolo, sodio idrossido, benzalconio cloruro e acqua depurata.

Come conservare VIRGAN: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«1,5 mg/g gel oftalmico» 1 tubo LDPE/AL/HDPE da 5 g - codice A.I.C.: 049595010;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «1,5 mg/g gel oftalmico» 1 tubo LDPE/AL/HDPE da 5 g - codice A.I.C.: 049595010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,

come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00974

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zovirax»

Estratto determina IP n. 970 del 29 settembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOVIRAX 10 g cream 5% dalla Grecia con numero di autorizzazione 44955/31-5-2016, intestato alla società Glaxosmithkline A.E.B.E. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Greece e prodotto da Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A., Poznan, Poland, UL. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poland, Da Glaxosmithkline Sante Grand Public, Rueil Malmaison, France 23 Rue Francois Jacob, Rueil Malmaison, France e da Glaxosmithkline Consumer Healthcare GmbH & Co. kg, Munchen, Germany Barthstrasse 4, Munchen, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: ZOVIRAX «5% crema» tubo 10 g - codice A.I.C.: 049547019 (in base 10) 1H81SC (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un grammo di crema contiene:

principio attivo: 50 mg di aciclovir;

eccipienti: polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, paraffina liquida, arlacel 165, dimeticone 20, glicole propilenico, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

ZOVIRAX «5% crema» tubo 10 g - codice A.I.C.: 049547019;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOVIRAX «5% crema» tubo 10 g - codice A.I.C.: 049547019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00975

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Germed».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 18 del 3 febbraio 2022

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO GERMED, nelle forme e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C: Germed Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Venezia, 2, 20834, Nova Milanese, Monza Brianza (MB) Italia;

confezioni:

«875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047092010 (in base 10) 1DX49B (in base 32);

«875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine PET/AL/PE - A.I.C. n. 047092022 (in base 10) 1DX49Q (in base 32).

Forme farmaceutiche:

compressa rivestita con film;

polvere per sospensione orale in bustine.

Validità prodotto:

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Germed» 875 mg/125 mg compresse rivestite con film: due anni.

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Germed» 875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare nel contenitore originale per proteggere dall'umidità.

Composizione:

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Germed» 875 mg/125 mg compresse rivestite con film:

principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460), crospovidone tipo A (E1202), croscarmellosa sodica (E468), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa: copolimero di metacrilato butilato basico (Eudragit E 12.5), titanio diossido (E171), talco (E553b), macrogol 6000;

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Germed» 875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine:

principio attivo: ogni bustina contiene amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: aspartame (E951), crospovidone (E1202), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470b), aroma fragola (contiene maltodestrine di mais e alcol benzilico).

Responsabile del rilascio dei lotti: PenCef Pharma GmbH - Breitenbachstrasse 13, 13509 Berlino, Germania.

Indicazioni terapeutiche

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Germed» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini di peso uguale o superiore a 40 kg (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto):

sinusite batterica acuta (diagnosticate in modo adeguato);

otite media acuta;

esacerbazioni acute di bronchiti croniche (diagnosticate in modo adeguato);

polmonite acquisita in comunità;

cistite;

pielonefrite;

infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con celluliti diffuse;

infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite.

Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C., è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative

Il titolare A.I.C. è tenuto ad analizzare i primi tre lotti industriali del prodotto finito, sia della polvere per sospensione orale che della compressa rivestita con film, per il contenuto di nitrosammine che potrebbero formarsi sulla base delle ammine potenzialmente presenti negli API e negli eccipienti del prodotto finito, e dalla potenziale contaminazione dovuta al packaging, utilizzando un idoneo metodo analitico opportunamente validato (rif. documento CMDh «Questions and answers for marketing authorisation holders/applicants on the CHMP Pagina 7 di 7 Opinion for the Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004 referral on nitrosamine impurities in human medicinal products»).

I risultati dei test devono essere presentati a codesta agenzia entro sei mesi dalla data della presente determina di A.I.C..

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01014

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 59 del 26 gennaio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 3 mg/ml szemkenocs - 1 tubus 3,5 g dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-5295/01, intestato alla società Novartis Hungaria Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47, Ungheria e prodotto da Alcon - Couvreur, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium, Alcon Cusi, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 043225073 (in base 10) 0173ZK (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 100 grammi contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: clorobutanolo, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 043225073.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 043225073.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01015

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nizoral»

Estratto determina IP n. 58 del 26 gennaio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NIZORAL 20 mg/g, szampon leczniczy 100 g dalla Polonia con numero di autorizzazione R/3046, intestato alla società Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel, Niemcy, Germania e prodotto da Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Germania, Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. - con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C. : 049699010 (in base 10) 1HDQ62(in base 32).

Composizione: un grammo di shampoo contiene:

principio attivo: ketoconazolo 20,00 mg;

eccipienti: sodio lauril etere solfato; disodio monolauriletere solfosuccinato, coccoildietanolamide; laurdimonium idrolizzato (collagene animale); macrogol 120 metilglucosio dioleato; profumo; imidazolidinilurea; acido cloridrico concentrato; sodio cloruro; sodio idrossido; eritrosina; acqua depurata.

Aggiungere al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette: come conservare NIZORAL: tenere il flacone ben chiuso.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio Di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C.: 049699010.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NIZORAL «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g.

Codice A.I.C.: 049699010.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01016

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inspra»

Estratto determina AAM/PPA n. 83/2022 del 28 gennaio 2022

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento al paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativo alla potenziale DDI tra eplerenone e farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) al fine di fornire una guida aggiuntiva al medico per il medicinale INSPRA (A.I.C. 027398), per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l.

Procedura europea: NL/H/XXXX/WS/467.

Codice pratica: VC2/2020/471.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01017

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cartagena (Colombia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Pietro Abbrescia Console onorario in Cartagena (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi all'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione all'Ambasciata d'Italia in all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Ambasciata d'Italia in Bogotà;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2022

Il vice direttore generale per le risorse e l'innovazione direttore centrale per le risorse umane
TRICHILO

22A01018

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Jersey (Regno Unito)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Alessandro Brancato, agente consolare onorario in Jersey (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Londra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Londra;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Londra;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Londra e restituzione al Consolato generale d'Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Londra;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Londra;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Londra, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Londra;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Londra;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2022

Il vice direttore generale per le risorse e l'innovazione direttore centrale per le risorse umane
TRICHILO

22A01019

MINISTERO DELL'INTERNO

Incorporazione con effetto estintivo del Seminario Vescovile di Sansepolcro e del Seminario Vescovile Vagnotti, in Cortona, nel Seminario Vescovile di Arezzo, in Arezzo.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2022 è conferita efficacia civile al provvedimento con il quale l'Arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo del Seminario Vescovile di Sansepolcro e del Seminario Vescovile Vagnotti in Cortona nel Seminario Vescovile di Arezzo, con sede in Arezzo, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Il Seminario Vescovile di Arezzo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al Seminario Vescovile di Sansepolcro e al Seminario Vescovile Vagnotti in Cortona che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

22A01034

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa religiosa dei Missionari Verbiti», in Riva del Garda

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Casa religiosa dei Missionari Verbiti», con sede in Riva del Garda (TN).

22A01035

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Museo Diocesano, in Molfetta

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione Museo Diocesano, con sede in Molfetta (BA).

22A01036

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza 3 dicembre 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia autonoma di Bolzano».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 289 del 4 dicembre 2021, è stata registrata alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2972.

22A01119

Comunicato relativo all'ordinanza 30 novembre 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione dell'evento internazionale denominato "*Rome* MED 2021 - *Mediterranean Dialogues*"».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 286 del 1° dicembre 2021, è stata registrata alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2973.

22A01120

Comunicato relativo all'ordinanza 26 novembre 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 283 del 27 novembre 2021, è stata registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2918.

22A01121

Comunicato relativo all'ordinanza 26 novembre 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 283 del 27 novembre 2021, è stata registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2919.

22A01122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo pubblico di cui all'articolo 1 del decreto del 21 giugno 2019, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili».

Con decreto direttoriale n. 671558 del 21 dicembre 2021, registrato all'Organo di controllo al numero 86 in data 7 febbraio 2022, è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 10276 del 21 giugno 2019, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili».

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

22A01039

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-038) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.